

# Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC)

**Modifica del 28 ottobre 2015**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 settembre 2007<sup>1</sup> sugli emolumenti per l'Ufficio federale dell'aviazione civile è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) emanate o fornite sulla base:

- a. della legislazione aeronautica svizzera;
- b. degli atti giuridici dell'Unione europea recepiti dalla Svizzera, conformemente all'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999<sup>2</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

*Art. 6*                    **Supplementi**

Per le prestazioni o le decisioni che, su domanda dell'assoggettato o per sua colpa, richiedono un onere amministrativo straordinario o che sono eseguite urgentemente o al di fuori del consueto orario di lavoro, possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento, ma pari ad almeno 100 franchi.

*Art. 9 lett. a*

Sono considerati esborsi i costi di cui all'articolo 6 OgeEm:

- a. *Abrogata*

*Art. 13 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se una prestazione si estende su un periodo prolungato o comprende più prestazioni parziali, l'UFAC può riscuotere uno o più emolumenti parziali. La somma di questi non può superare l'emolumento massimo per la prestazione completa.

<sup>1</sup> RS 748.112.11

<sup>2</sup> RS 0.748.127.192.68

*Art. 14 cpv. 1 e 2, parte introduttiva*

<sup>1</sup> L'AESA riscuote direttamente:

- a. gli emolumenti per gli esami di omologazione in vista del rilascio di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti o certificati di omologazione supplementari;
- b. gli emolumenti per l'approvazione di modifiche e riparazioni;
- c. gli emolumenti annuali per i titolari di certificati di omologazione o di certificati di omologazione ristretti.

<sup>2</sup> Per i certificati di omologazione, per altri certificati e per esami degli aeromobili che non rientrano nelle competenze dell'AESA, gli emolumenti sono riscossi dall'UFAC e calcolati secondo il tempo impiegato. È applicato il quadro tariffario seguente:

*Art. 15 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Per gli esami d'entrata, per gli esami completivi periodici e straordinari, per gli esami in vista dell'esportazione di aeromobili, per gli esami di riproduzione ed esami parziali di riproduzione, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
b. per gli aeroplani con un peso al decollo superiore a 5700 kg e per gli elicotteri plurimotore	1000.–	30 000.–

*Art. 16 cpv. 9*

<sup>9</sup> In caso di iscrizione di un aeromobile entro il primo semestre dell'anno civile è riscossa la metà dell'emolumento fissato al capoverso 7. In caso di iscrizione dopo il primo semestre dell'anno civile non è riscosso alcun emolumento.

*Art. 17 Imprese di progettazione e prova di capacità di progettazione*

<sup>1</sup> Per l'approvazione di un'impresa di progettazione e per la vigilanza nonché per la certificazione della capacità di progettazione mediante procedure alternative, gli emolumenti sono direttamente riscossi dall'AESA.

<sup>2</sup> Per il riconoscimento e la vigilanza corrente di imprese di progettazione di aeromobili, motori, eliche e parti di aeromobili che non rientrano nelle competenze dell'AESA, gli emolumenti sono riscossi dall'UFAC secondo il tempo impiegato.

*Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b*

<sup>1</sup> Per l'approvazione di un'impresa di produzione gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
b. per l'estensione o la modifica	200.–	150 000.–

*Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, nonché 2*

<sup>1</sup> Per l'approvazione di un'impresa di manutenzione gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
b. per l'estensione o la modifica	200.–	150 000.–

<sup>2</sup> Il trattamento della domanda per l'approvazione del manuale dell'impresa, l'esame dell'impresa e gli oneri aggiuntivi per la sorveglianza dei certificati emessi da Stati terzi sono compresi nell'emolumento.

*Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, nonché 4, frase introduttiva e lett. b*

<sup>1</sup> Per l'approvazione di un'impresa addetta alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
b. per l'estensione o la modifica	200.–	50 000.–

<sup>4</sup> Per l'approvazione di un'impresa addetta alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, per il rilascio di certificati sull'esame dell'aeronavigabilità, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
b. per l'estensione	200.–	30 000.–

*Art. 29*          Esami del personale aeronavigante

Per gli esami e la ripetizione di esami del personale aeronavigante sono riscossi gli emolumenti seguenti:

Fr.

a.	radiotelefonista di volo	
1.	licenza autonoma (VFR)	
	– esame teorico	100.–
	– esame pratico	100.–
2.	estensione della licenza di pilota (VFR/IFR)	
	– esame teorico	75.–
	– esame pratico	100.–
3.	valutazione delle competenze linguistiche (Language Proficiency Check)	
	– per il livello 4, valutazione iniziale, proroga e rinnovo in un centro specializzato	175.–
	– per il livello 4, proroga e rinnovo, con volo	75.–
	– per il livello 5/6, valutazione iniziale, proroga e rinnovo in un centro specializzato	250.–
	– per il livello 6, valutazione informale delle competenze orali per i madrelingua	150.–
b.	licenza ristretta di pilota privato RPPL(A), nonché LAPL(A) e LAPL(H)	
1.	esame teorico completo	200.–
2.	esame teorico parziale (per esame parziale)	100.–
3.	esame di volo (Skill Test) su aeroplano monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG	250.–
c.	pilota privato PPL(A), PPL(H)	
1.	esame teorico completo	200.–
2.	esame teorico parziale (per esame parziale)	100.–
3.	esame di volo (Skill Test) su aeroplano o elicottero monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG	350.–
4.	esame di volo (Skill Test) su aeroplano o elicottero plurimotore ME	400.–
d.	pilota professionale, CPL(A), CPL(H)	
1.	esame teorico completo	400.–
2.	esame teorico parziale (per esame parziale)	200.–
3.	esame di volo su aeroplano monomotore	400.–
4.	esame di volo su aeroplano plurimotore	450.–
e.	Multi-Crew Pilot Licence MPL, esame di volo	1250.–

f.	pilota di linea ATPL(A), ATPL(H)	
1.	esame teorico completo	800.–
2.	esame teorico parziale (per esame parziale)	400.–
3.	esame di volo	800.–
g.	abilitazione per tipo e classe (Proficiency Check e Skill Test)	
1.	esame per tipo e classe (Proficiency Check) su aeroplano o elicottero monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG	150.–
2.	esame per tipo e classe (Skill Test) su aeroplano o elicottero monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG	200.–
3.	esame per tipo e classe (Proficiency Check e Skill Test) su aeroplano o elicottero plurimotore ME certificato monopilota	400.–
4.	esame di volo su aeroplano o elicottero certificato pluripilota	800.–
5.	volo con esaminatore, per volo	350.–
h.	volo strumentale (aeroplano ed elicottero)	
1.	esame teorico iniziale completo	400.–
2.	esame teorico iniziale parziale (per esame parziale)	200.–
3.	esame di volo iniziale	700.–
4.	volo di controllo periodico per abilitazioni per tipo e classe con rinnovo della licenza di volo strumentale (IR Proficiency Check)	
–	su aeroplano o elicottero monomotore certificato monopilota	300.–
–	su aeroplano o elicottero plurimotore certificato monopilota	350.–
–	su aeroplano o elicottero certificato pluripilota	700.–
5.	esame su simulatore o su adeguati dispositivi di addestramento, sotto la vigilanza di un perito dell'UFAC	350.–
i.	esami per l'estensione della licenza di pilota d'aeroplano e di elicottero	
1.	agli atterraggi in montagna (aeroplano ed elicottero, Skill Test o Proficiency Check)	500.–
2.	ai decolli con nebbia bassa o nebbia alta (elicottero)	350.–
3.	alla qualifica d'istruttore, salvo altrimenti specificato qui di seguito	
–	esame iniziale (Initial Assessment of Competence AoC)	400.–
–	rinnovo o proroga (AoC)	300.–
4.	alla qualifica d'istruttore IRI(A), IRI(H)	
–	esame iniziale (AoC)	500.–
–	rinnovo o proroga (AoC)	250.–

Fr.

5.	alla qualifica d'istruttore TRI(A), TRI(H), SFI(A), SFI(H)	
–	esame iniziale (AoC)	600.–
–	rinnovo o proroga (AoC)	500.–
j.	corso d'istruttore di volo (aeroplano)	
1.	istruttore di volo per la formazione di base FI(A)	
–	esame di ammissione	350.–
–	corso di base	3500.–
2.	estensione FI al volo strumentale (IR)	1100.–
3.	estensione FI o CRI su aeroplano plurimotore (ME)	1100.–
4.	istruttore di classe CRI(A) ME, IRI(A)	
–	esame di ammissione	500.–
–	corso di base	3300.–
5.	istruttore di atterraggio in montagna	
–	esame di ammissione	350.–
–	corso di base completo	1000.–
–	corso di base parziale: secondo partecipazione al corso di base completo (al massimo)	1000.–
6.	istruttore di volo acrobatico	
–	esame di ammissione	350.–
–	corso di base	1000.–
k.	corso d'istruttore di volo (elicottero)	
1.	istruttore di volo per la formazione di base FI(H)	
–	esame di ammissione	400.–
–	corso di base	3500.–
2.	estensione FI al volo strumentale (IR)	1100.–
3.	refresher	2000.–
4.	istruttore di volo IRI(H)	
–	esame di ammissione	600.–
–	corso di base	4000.–
5.	istruttore di atterraggio in montagna	
–	esame di ammissione	400.–
–	corso di base	2000.–
l.	licenze di volovelista SPL, LAPL(S)	
1.	licenza di volovelista	
–	esame teorico completo	200.–
–	esame teorico parziale (per esame parziale)	100.–
–	esame di volo (Skill Test)	250.–
2.	estensione al volo strumentale (volo nelle nubi)	
–	esame teorico	100.–
–	esame di volo	150.–

	Fr.
3. estensione ai voli commerciali, esame di volo (Proficiency Check)	250.–
4. istruttore di volo a vela	
– esame teorico completo	250.–
– esame teorico parziale (per esame parziale)	125.–
– esame di volo	250.–
– corso di base	1000.–
– corso di perfezionamento	500.–
m. licenze di pilota di aerostato BPL, LAPL(B)	
1. licenze di pilota di aerostato	
– esame teorico completo	200.–
– esame teorico parziale (per esame parziale)	100.–
– esame di volo (Skill Test)	450.–
2. estensione ai voli commerciali, esame di volo (Proficiency Check)	450.–
3. istruttore di pilota di aerostato	
– esame teorico completo	250.–
– esame teorico parziale (per esame parziale)	125.–
– corso di base	300.–
n. licenza di pilota di aliante da pendio (cat. deltaplano e parapendio)	
1. esame teorico	125.–
2. esame di volo	125.–

*Art. 29a* Abilitazione per perito esaminatore

<sup>1</sup> Per il trattamento di una domanda per il rilascio di un'abilitazione per perito esaminatore o per la sua procedura di ritiro, viene calcolato un emolumento secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 100 a 5000 franchi.

<sup>2</sup> Per l'istruzione e la vigilanza corrente di un perito esaminatore viene calcolato un emolumento annuale per ogni perito, secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 100 a 40 000 franchi.

*Art. 29b* Organismi aziendali di valutazione

<sup>1</sup> Per gli esami svolti all'interno di organismi aziendali di valutazione approvati dall'UFAC (Company-Examiner), l'UFAC riscuote ogni anno dall'azienda un emolumento per la vigilanza sugli organismi di valutazione, calcolato secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 200 a 40 000 franchi.

<sup>2</sup> Gli emolumenti d'esame di cui all'articolo 29 non sono riscossi qualora l'azienda si assuma le spese di indennizzo ai periti.

*Art. 29c*      Esaminatori aeromedici e centri aeromedici

<sup>1</sup> Per la nomina e l'istituzione di un esaminatore aeromedico (Aero Medical Examiner, AME) è riscosso un emolumento pari a 5000 franchi.

<sup>2</sup> Per la certificazione e la sorveglianza di un centro aeromedico (Aero Medical Centre, AeMC) è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 100 a 40 000 franchi per prestazione.

<sup>3</sup> L'UFAC può condonare integralmente o in parte gli emolumenti di cui ai capoversi 1 e 2, nella misura in cui la nomina e l'istituzione di un AME o la certificazione e l'esercizio di un AeMC siano nell'interesse dell'UFAC o non costituiscano un onere eccessivo per l'UFAC.

*Art. 29d*      Limitazione, sospensione o ritiro

Per la limitazione, la sospensione o il ritiro di abilitazioni aeromediche, l'emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.

*Art. 29e*      Trasmissione di dossier aeromedici da o per l'estero

Per la trasmissione della documentazione del titolare di una certificazione aeromedica da un'autorità straniera all'UFAC o dall'UFAC a un'autorità straniera, è riscosso un emolumento presso il titolare di tale certificazione secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.

*Art. 30 cpv. 1 lett. e ed f*

<sup>1</sup> Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante sono riscossi gli emolumenti seguenti:

	Fr.
e. per la conversione, la trasmissione, il riconoscimento o la convalida di una licenza straniera	
1. di piloti non professionisti	230.–
2. di piloti professionisti	600.–
f. per la conversione di un'abilitazione di volo strumentale in rotta (EIR) o di un corso modulare IR(A) basato sulla competenza, rilasciato da Stati non membri dell'AESA	140.–

*Art. 32, frase introduttiva*

Per gli esami e gli esami estesi del personale di certificazione, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:



*Art. 33 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, nonché 3 e 4*

<sup>1</sup> Per le licenze del personale di certificazione sono riscossi gli emolumenti seguenti:

	Fr.
c. per il rilascio di una licenza, di un'autorizzazione speciale o di un duplicato	50.–

<sup>3</sup> Per l'approvazione di corsi per tipo di aeromobile svolti al di fuori di un organismo di formazione per il personale di certificazione, può essere riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, pari al massimo a 360 franchi.

<sup>4</sup> Per il trattamento di una domanda di autorizzazione speciale che consenta di svolgere e di attestare lavori di manutenzione specifici, può essere riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, pari al massimo a 600 franchi.

*Art. 38 cpv. 1 lett. a e k*

<sup>1</sup> Per il rilascio di autorizzazioni di polizia aerea sono riscossi gli emolumenti seguenti:

	Fr.
a. autorizzazione per alianti da pendio, cervi volanti, paracaduti ascensionali, palloni frenati e aeromobili senza occupante (art. 14 e 18 cpv. 1 lett. b dell'O del 24 nov. 1994 <sup>3</sup> sulle categorie speciali di aeromobili), secondo il tempo impiegato	da 50.– a 5 000.–
k. <i>Abrogata</i>	

*Titolo prima dell'art. 39***Sezione 6: Esercizio di aeromobili a motore complessi ed esercizio commerciale di aeromobili a motore non complessi***Art. 39* Campo di applicazione

Le disposizioni di questa sezione si applicano:

- a. all'esercizio commerciale e non commerciale di aeromobili a motore complessi;
- b. all'esercizio commerciale di aeromobili a motore non complessi.

<sup>3</sup> RS 748.941

*Art. 40* Certificato di operatore aereo, manuale d'esercizio, manuale di volo e altri documenti e sistemi operativi

<sup>1</sup> Per un certificato di operatore aereo (AOC), un manuale d'esercizio (OM), un manuale di volo (FOM) o altri documenti e sistemi operativi, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. per il primo rilascio o la prima approvazione	600.–	250 000.–
b. per l'approvazione di ogni modifica o rinnovo, limitazione o ritiro	200.–	250 000.–
c. per la vigilanza corrente (per prestazione)	100.–	20 000.–

<sup>2</sup> Per approvazioni speciali, autorizzazioni supplementari ed eccezionali, nonché per ogni altra approvazione, esame o autorizzazione e qualsiasi loro modifica, limitazione o ritiro, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.

*Art. 41*

*Abrogato*

*Art. 42* Autorizzazione di esercizio

Per un'autorizzazione di esercizio concessa a un'impresa che effettua trasporti commerciali di persone o di merci su aeromobili, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. per il primo rilascio o il ritiro	500.–	20 000.–
b. per la modifica	200.–	10 000.–
c. per la vigilanza corrente (per prestazione)	100.–	10 000.–
d. per le ispezioni straordinarie	100.–	10 000.–

*Art. 43*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 45***Sezione 7:****Esercizio non commerciale di aeromobili a motore non complessi***Art. 45*

<sup>1</sup> Per un'autorizzazione, conferma o verifica aziendale di operazioni non commerciali con aeromobili a motore non complessi e per loro modifiche, limitazioni o ritiri, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario da 100 a 40 000 franchi.

<sup>2</sup> Per la vigilanza corrente è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.

*Art. 46*            Personale aeronavigante

<sup>1</sup> Per la certificazione o l'autorizzazione di organismi di formazione o di dispositivi e sistemi di addestramento per il personale aeronavigante, gli emolumenti vengono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. per il primo rilascio o la prima approvazione	600.–	250 000.–
b. per l'approvazione di ogni modifica, limitazione o ritiro	200.–	250 000.–
c. per la vigilanza corrente (per prestazione)	300.–	20 000.–

<sup>2</sup> Per approvazioni speciali, autorizzazioni supplementari ed eccezionali, nonché per ogni altra approvazione, esame o autorizzazione e qualsiasi loro modifica, limitazione o ritiro, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato, senza quadro tariffario.

*Art. 47 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b*

<sup>1</sup> Per l'approvazione di un organismo di formazione per il personale di manutenzione, compresa la domanda per l'approvazione dell'organismo, del programma di formazione e del regolamento della scuola, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
b. per l'estensione o la modifica	200.–	100 000.–

*Art. 53a*                    Disposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 2015

Gli emolumenti per gli atti amministrativi avviati al momento della modifica del 28 ottobre 2015, ma non ancora conclusi, sono retti dal diritto previgente.

## II

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

<sup>2</sup> Le seguenti disposizioni parziali dell'articolo 29 hanno effetto fino al 31 dicembre 2018:

- lettera b numero 3
- lettera c numeri 3 e 4
- lettera d numeri 3 e 4
- lettera e
- lettera f numero 3
- lettera g
- lettera h numeri 3–5
- lettera i
- lettera l numeri 1, terzo trattino, 2, secondo trattino, 3 e 4, terzo trattino
- lettera m numeri 1, terzo trattino, 2 e 3, terzo trattino.

28 ottobre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova